

TI_GERICHTE 11.2000.101 vom 3. Dezember 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-12-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2000.101

FR: TI_GERICHTE 11.2000.101 du 3 décembre 2001

IT: TI_GERICHTE 11.2000.101 del 3 dicembre 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

L'azione di riduzione ha carattere pecuniario (DTF 115 II 212 consid. 4). Benché in concreto l'attore non abbia cifrato l'ammontare delle sue pretese nemmeno nella replica e il Pretore non abbia formalmente accertato il valore litigioso (art. 13 CPC), la causa appare raggiungere già a prima vista la soglia minima di fr. 8000.– (doc. D1 e D3). Tempestivo, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

Il Pretore ha ritenuto l'azione di riduzione promossa in tempo utile, poiché a suo parere solo dopo la sentenza del Tribunale federale (il cui dispositivo, intimato il 21 aprile 1998, è stato ricevuto dalle parti il giorno successivo) l'attore ha avuto conoscenza della propria legittimazione attiva. Prima di tale data egli non poteva sapere – a mente del primo giudice – se il rapporto di filiazione valido in _____ sarebbe stato effettivamente riconosciuto in Svizzera. E prima della trascrizione l'atto di riconoscimento non dispiegava alcun effetto in _____, ove “non era ancora stato positivamente riconosciuto il rapporto di filiazione” (sentenza impugnata, consid. 2b). Donde la tempestività dell'azione, intentata il 21 aprile 1999, nel termine di un anno previsto dall'art. 533 cpv. 1 CC. Quanto alla disgiunzione dell'azione nella misura in cui si riferiva a _____, essa si giustifica – secondo il Pretore – per economia processuale, dovendosi prima giudicare l'eventuale obbligo di restituzione da parte della vedova. In tale attesa l'azione verso _____ va sospesa (sentenza impugnata, consid. 3 e 4).

E. 3

I convenuti sostengono, nell'appello, che il termine annuo dell'art. 533 cpv. 1 CC è cominciato a decorrere non il 21 aprile 1998, quando il Tribunale federale ha intimato alle parti il dispositivo della sua sentenza, ma ben prima, il 17 giugno 1997, quando il loro legale ha spedito al patrocinatore dei convenuti copia della disposizione testamentaria pubblicata davanti al Pretore. Essi ricordano che la trascrizione di un atto straniero nei registri svizzeri dello stato civile (art. 32 LDIP) ha semplice carattere dichiarativo, nel senso che crea una presunzione di esattezza relativa al fatto attestato, ma non ha effetto costitutivo, non fa sorgere rapporti giuridici. Nella fattispecie poi l'attore aveva già raggiunto al più tardi il 17 giugno 1997 una “certezza granitica, indistruttibile” circa la lesione dei suoi diritti. Far decorrere il termine annuo dall'intimazione del dispositivo da parte del Tribunale federale cagionerebbe solo incertezza giuridica. Nulla impediva all'attore, per altro, di avviare l'azione di riduzione, chiedendo al Pretore di sospenderla in

attesa della sentenza del Tribunale federale. Del tutto ingiustificata, infine, sarebbe la disgiunzione dell'azione verso _____, contraria finanche all'art. 532 CC.

E. 4

Gli eredi che non ottengono l'importo della loro legittima possono pretendere che le disposizioni eccedenti la porzione disponibile siano ridotte alla giusta misura (art. 522 cpv. 1 CC). L'azione di riduzione si prescrive con il decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti e in ogni caso con il decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità dalla morte del disponente (art. 533 cpv. 1 CC). Il termine di un anno ha carattere perentorio e comincia a decorrere quando l'erede legittimario conosce – pur senza certezza assoluta – gli elementi di fatto che gli permettono di confidare nell'esito favorevole dell'azione. L'erede deve sapere quindi della morte del disponente, del suo diritto alla legittima, degli atti suscettibili di riduzione e conoscere – almeno approssimativamente – l'entità del compendio successorio (DTF 121 III 249 con richiami). Anche se non assoluta, tale conoscenza deve fondarsi su elementi precisi e affidabili, poiché l'erede deve conoscere “tutti i dati necessari per promuovere causa” (Rep. 1992 pag. 257 consid. 1; I CCA, sentenze del 12 maggio 1998 in re O., dell'11 settembre 2001 in re C., consid. 3).

E. 5

Gli appellanti affermano anzitutto che, a prescindere della sua qualifica come erede legittimario (su cui si tornerà in appresso), l'attore aveva raggiunto sufficiente contezza circa la lesione dei propri diritti dopo avere ricevuto copia autentica del testamento, inviatagli il 17 giugno 1997 (doc. 2; risposta, pag. 3, settimo paragrafo). Ora, la conoscenza del testamento in sé non è decisiva per far decorrere il termine di perenzione (Escher in: Zürcher Kommentar, 3^a edizione, n. 2 ad art. 533 CC; I CCA, sentenza del 10 settembre 2001 in re C., consid. 3). Determinante è sapere se il testamento permetta anche di conoscere, sia pure approssimativamente, l'entità del compendio successorio. In concreto non si può dire che la telegrafica frase “Lascio tutti i miei averi, valute, mobili e immobili (casa a _____ mapp. 39 terreno [segue nome illeggibile] ½ casa _____) a mia moglie _____ nata _____” (doc. C) permettesse all'attore di valutare, foss'anche approssimativamente, l'ammontare della successione. Per di più, tale frase risaliva al 20 luglio 1990, tre anni e mezzo prima della morte del testatore (deceduto il 28 marzo 1994). In simili circostanze l'informazione non era più di alcuna attualità, la consistenza ereditaria dovendosi determinare alla morte del disponente, non alla stesura del testamento (art. 537 cpv. 1 CC). Né incombeva all'attore, per ipotesi, indagare di propria iniziativa (Rep. 1992 pag. 256), tanto meno di fronte alla deliberata resistenza dei convenuti. Si ricordi che l'attore ha reiteratamente chiesto ai convenuti informazioni precise sui beni della successione (doc. F4, doc. F4², doc. F9, doc. F13, doc. F15), ma senza ottenere risposte concrete prima che gli fosse spedito – a oltre anno di distanza – il plico del 24 giugno 1998 contenente l'inventario fiscale dell'eredità, il sommario delle proprietà immobiliari appartenute del defunto nel Comune di _____, il progetto di tassazione dell'Ufficio imposte di successione e di donazione e una decisione del Kantonalen Steueramt Zürich (doc. F18; petizione, pag. 3, prima frase). In concreto la causa essendo stata promossa il 21 aprile 1999, a giusto titolo il Pretore ha ritenuto l'azione tempestiva sotto il profilo dell'art. 533 cpv. 1 CC.

E. 6

Invero il primo giudice ha motivato la sua sentenza in modo diverso. A suo parere, la lettura del testamento sarebbe bastata per conoscere “a grandi linee i beni appartenenti alla successione” (sentenza impugnata, consid. 2), ma per legittimarsi come figlio del defunto l'attore avrebbe dovuto attendere la trascrizione definitiva del proprio riconoscimento nei registri svizzeri dello stato civile. Il Tribunale federale avendo statuito a tale riguardo il 17 aprile 1998, l'attore non poteva promuovere causa – a mente del Pretore – prima di giungere a conoscenza di tale decisione (e il dispositivo è pervenuto all'attore il 22 aprile 1998: stampiglia sul doc. B1 in alto). In realtà si è appena visto che nella fattispecie il testamento non dava alcuna indicazione affidabile circa la consistenza del patrimonio ereditario il 28 marzo 1994. Il termine annuo dell'art. 533 cpv. 1 CC non essendo cominciato a decorrere prima che l'attore ricevesse dai convenuti il plico del 24 giugno 1998, l'opinione secondo cui solo la trascrizione nei registri dello stato civile avrebbe permesso all'attore di intentare azione di riduzione non meriterebbe approfondimento. In realtà, foss'anche solo a futura memoria, una rettifica si impone. a) Un'iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile fa piena prova del fatto che attesta finché non sia dimostrata l'inesattezza del suo contenuto (art. 9 cpv. 1 CC; in materia di stato civile: Jäger/Siegenthaler, *Das Zivilstandswesen in der Schweiz*, Berna 1998, pag. 132 n. 8.1). Tale presunzione però non è irrefragabile, nel senso che la decisione amministrativa di iscrizione non limita in alcun modo la competenza del giudice chiamato a statuire sulla validità del fatto attestato (DTF 117 II 12 in fondo). Al contrario: l'esame del giudice può avvenire anche a mero titolo pregiudiziale (DTF 114 II 4 consid. 1). D'altro lato, proprio perché l'iscrizione nei registri svizzeri ha valore puramente dichiarativo, la sua mancanza non impedisce di far valere davanti al giudice i diritti sgorganti da un rapporto giuridico non iscritto (DTF 113 II 113 in alto). L'erede che intende promuovere azione di riduzione non deve quindi legittimarsi necessariamente con un'iscrizione nei registri svizzeri dello stato civile. Certo, l'iscrizione conferisce alla sua qualità presunzione di esattezza secondo il diritto svizzero. È quindi comprensibile ch'egli miri a procurarsi tale mezzo di prova prima di intentare causa. Ma l'iscrizione non ha carattere costitutivo. Può quindi essere infirmata, anche nel quadro dell'azione di riduzione, attraverso la prova del contrario. b) Nella misura in cui reputa che solo dopo la notifica del dispositivo da parte del Tribunale federale l'attore “abbia effettivamente avuto conoscenza della propria legittimazione ad intentare un'azione di riduzione” (sentenza, pag. 6 in alto), il Pretore incorre pertanto in un equivoco. È vero che, prima di allora, l'attore non poteva dare per scontata la trascrizione dell'atto germanico nei registri svizzeri dello stato civile ed è altrettanto vero che, prima della trascrizione, l'atto non dispiegava di per sé alcun effetto in Svizzera. Ciò non significa tuttavia che la trascrizione fosse un presupposto della legittimazione a promuovere azione di riduzione. Intanto perché – come si è appena visto – l'iscrizione crea solo una presunzione relativa, che può essere sovvertita con la prova del contrario. Inoltre perché – come si è pure visto – la mancanza di iscrizione non limita in alcun modo la competenza del giudice, che nell'ambito di un'azione di riduzione può senz'altro esaminare in via pregiudiziale la validità di un atto estero, ancorché non trascritto nei registri svizzeri dello stato civile. c) Un precedente analogo è stato pubblicato del resto – solo qualche anno addietro – in DTF 124 III 1, ove l'attore (in quel caso cittadino svizzero) aveva promosso azione di riduzione senza essere iscritto nei registri dello stato civile come figlio del defunto, già per il fatto che nei suoi confronti sussisteva una semplice paternità alimentare secondo il vecchio diritto. Per quanto la legittimazione attiva sia un presupposto da esaminare d'ufficio in ogni stadio di causa, in nessun modo gli è stato chiesto di farsi iscrivere previamente come figlio nei registri dello stato civile per essere

legittimato a intentare azione di riduzione.

E. 8

Con la sentenza impugnata il Pretore avrebbe dovuto statuire anche sulla legittimazione passiva di _____. Come si è anticipato (consid. F), nondimeno, egli ha deciso di rinviare la questione a più tardi, preferendo dichiarare sospesa la causa nei confronti di lui. A mente del Pretore, l'economia di giudizio impone di decidere prima l'azione contro la vedova; in quanto la spettanza verso di lei non basterà a reintegrare la porzione legittima dell'attore, la causa andrà riattivata anche nei confronti di _____. Gli appellanti insorgono, sostenendo che ciò viola l'art. 532 CC. Dimenticano però che tanto la disgiunzione (art. 73 CPC) quanto la sospensione (art. 107 CPC) di una causa sono pronunciate mediante ordinanza (art. 94 cpv. 1 CPC). A dispetto della sua fallace designazione, su tali punti, il giudizio del Pretore non costituisce una "sentenza". Quanto alle ordinanze, esse sono inappellabili (art. 95 cpv. 1 CPC; in materia di sospensione: DTF inedita del 27 gennaio 1998 in re A., consid. 1b). Al riguardo l'appello si rivela quindi irricevibile.

E. 9

Gli oneri processuali seguono la soccombenza degli appellanti in solido (art. 148 cpv. 1 CPC e 10 cpv. 1 LTG), tenuti a rifondere solidalmente alla controparte un'equa indennità per ripetibili. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia fr. 450.– b) spese fr. 50.– fr. 500.– sono posti a carico degli appellanti in solido, che rifonderanno alla controparte, sempre con vincolo di solidarietà, fr. 1000.– complessivi per ripetibili. 3. Intimazione: – avv. _____, _____; – avv. _____, _____. Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.